



**BANDO REGIONALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI "DE MINIMIS" A
TITOLO DI INDENNIZZO FORFETTARIO E PER INTERVENTI DI PREVENZIONE DEI
DANNI DA FAUNA SELVATICA ITTIOFAGA ALLE PRODUZIONI
DELL'ACQUACOLTURA
(Regolamento (UE) 717/2014; articolo 28 L.r. 50/1993; DGR 945 del 14/07/2020)**

1. Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) n. 717/2014 e ss.mm.ii.;
- L. 24 dicembre 2012, n. 234 "Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea;
- L. 11 febbraio 1992, n. 157, articolo 26;
- L.R. 9 dicembre 1993, n. 50, articolo 28;
- DGR 945 del 14 luglio 2020 "Convenzione tra la Regione del Veneto e AVEPA, ai sensi dell'articolo 2 della L.R. 31/2001, ai fini del pagamento dei contributi a titolo di prevenzione e indennizzo dei danni da fauna selvatica all'agricoltura e all'acquacoltura a valere sul fondo regionale di cui all'art. 28 L.R. 50/1993"

2. Dotazione finanziaria

Lo stanziamento per l'anno 2023 per il presente bando è quantificato in € 80.000,00, di cui € 60.000,00 per la Misura 1. "Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura", mentre per la Misura 2. "Prevenzione dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura" verranno utilizzate le pertinenti entrate assegnate con precedenti provvedimenti di riparto ad AVEPA nel corso dei passati esercizi e non ancora utilizzate pari a euro 20.000,00.

3. Obiettivi

Il presente bando è finalizzato, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 28 della L.R. 50/1993:

1. all'erogazione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura in forma estensiva nel territorio della regione Veneto, a titolo di compensazione forfettaria per la minor produzione, nell'anno precedente a quello del bando, dovuta alla presenza di avifauna protetta ittiofaga, e per i costi della prevenzione e protezione delle produzioni nei confronti delle stesse specie ittiofaghe, in forma eventualmente complementare all'aiuto erogato per la medesima annualità in adesione alla Misura 2.54 del FEAMP (Fondo Europeo per gli Affari marittimi e la Pesca, ai sensi del Reg. (UE) 508/2014, art. 54);
2. alla corresponsione di contributi in regime "de minimis" alle imprese che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto che non accedono alla misura 1, per l'installazione di sistemi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura.

4. Soggetti beneficiari

Possono beneficiare dei contributi previsti dalle misure del presente bando le imprese di acquacoltura che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. n. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Si applicano i seguenti criteri generali di ammissibilità attinenti al soggetto richiedente:

- essere in possesso dei requisiti generali previsti dalla normativa vigente per l'accesso a contributi regionali e ai contributi al settore della pesca e acquacoltura;
- essere iscritto all'anagrafe regionale del Settore primario, con posizione debitamente validata e in possesso del fascicolo aziendale;
- sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese connesse a persone che ricadano in una o più delle situazioni di cui all'art. 1 della legge regionale 11 maggio 2018, n. 16;
- sono escluse dalla possibilità di accedere al presente bando le imprese che non risultino in regola con il versamento dei contributi INPS, INAIL o di altri istituti previdenziali.



MISURA 1. Indennizzo forfettario dei danni da fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura**5. Interventi ammissibili**

Sono ritenuti ammissibili a contributo gli interventi relativi all'attività di allevamento ittico di tipo estensivo in acque interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia. Il contributo erogato si configura come compensazione forfettaria annuale, riferita all'anno 2022, del danno economico ricadente sull'impresa conseguente alla sottrazione di prodotto ittico delle specie di interesse commerciale da parte dell'avifauna ittiofaga presente in forma stanziale o stagionale nel territorio regionale, con particolare, ma non esclusivo, riferimento al Cormorano e al Marangone minore.

I criteri minimi per l'ammissibilità alla contribuzione sono:

- allevamento in essere in modalità estensiva di specie ittiche di interesse commerciale su superfici acquedotte interne al territorio della regione Veneto, anche ricadenti in aree protette ai sensi della L. 394/1991 e in aree a divieto di caccia, di estensione minima di 20 ha;
- adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda;
- comprovata attività di semina di specie ittiche di interesse commerciale nelle superfici destinate all'allevamento estensivo nelle due annualità antecedenti quella di riferimento del bando (per il bando 2023: l'annualità di riferimento è il 2022, le semine sono riferite al biennio 2020-2021).

6. Documentazione da presentare in sede di istanza

In aggiunta alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA, in sede di istanza il richiedente deve presentare:

- autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa al dato di fatturato per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in euro al netto dell'IVA, riferito all'anno per cui si richiede il contributo forfettario, che corrisponde all'anno precedente a quello del bando - per il bando 2023 l'anno di riferimento è il 2022 (produzioni nette vendute suddivise per specie espresse in chilogrammi e ricavi della vendita al netto dell'IVA espressi in euro);
- autodichiarazione resa ai sensi di legge relativa ai dati stagionali di semina delle specie ittiche di interesse commerciale nelle aree di allevamento estensivo riferiti ai due anni precedenti quello di riferimento (per l'anno di riferimento 2022, semine 2020 e 2021). In sede di dichiarazione, si deve specificare, per ciascuno dei due anni, le specie acquisite per la semina, il quantitativo per ciascuna specie, nominativo/i di eventuali fornitori esterni, il tutto come risultante dai pertinenti registri di allevamento e dalla relativa documentazione sanitaria;
- autodichiarazione relativa all'adozione di adeguati sistemi di protezione (reti antiuccello, dissuasori, ecc) almeno a carico delle vasche/peschiere esterne di pertinenza dell'azienda.

7. Entità e limiti dell'aiuto regionale

I contributi complessivamente attribuiti a fronte di tutte le istanze risultate ammissibili all'istruttoria amministrativa e tecnica da parte di AVEPA sono determinati, in misura pari al 30% del valore della produzione annuale (VP) così come sotto definita, nei limiti delle risorse stanziare per la Misura 1 di cui al punto 2, con conseguente riduzione proporzionale del contributo per ogni singolo beneficiario. Il contributo forfettario riconoscibile per beneficiario è comunque fissato nella misura massima di Euro 10.000,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario per il comparto della pesca e acquacoltura di cui al Regolamento (UE) 717/2014 e ss.mm.ii., pari ad € 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale. A tale proposito, coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo



concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali.

Il valore della produzione annuale è così definito:

VP: valore della produzione annuale dell'impresa di acquacoltura richiedente il contributo, inteso come valore del fatturato annuo, riferito all'anno 2022, per la vendita di prodotto ittico allevato in forma estensiva tradizionale espresso in Euro al netto dell'IVA.

8. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 30 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima e alle autodichiarazioni e documentazione tecnica descritte al precedente punto 6. Dette autodichiarazioni e documentazione tecnica sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

9. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente il contributo concedibile calcolato in applicazione dei criteri di cui al precedente punto 7.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione e liquidazione.

10. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità e pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti alle dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio di carattere tecnico contenute nella domanda di aiuto su un campione di non meno del 30% delle istanze, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato.

AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



MISURA 2. Interventi di prevenzione dei danni causati dalla fauna selvatica ittiofaga alle produzioni dell'acquacoltura**11. Interventi ammissibili****11.1 Requisiti dei beneficiari e limiti territoriali**

Possono accedere alla misura di aiuto le imprese di acquacoltura, in possesso dei requisiti generali di cui al precedente punto 4, che esercitano attività di piscicoltura nel territorio della regione Veneto, anche parzialmente ricadente all'interno di aree protette ai sensi della L. 394/1991, con esclusione del territorio del Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, e in aree a divieto di caccia. Sono altresì escluse:

- Imprese di acquacoltura che esercitano allevamento di specie ittiche in modalità estensiva su superfici acquee pari o superiori a 20 ha (valli da pesca), che possono accedere alla Misura 1;
- Allevamenti di specie ittiche a finalità di pesca sportiva, che non si configurano come a prevalente attività agricola.

11.2 Tipologia di intervento e spese ammissibili

Sono ammissibili a contribuzione gli interventi di copertura delle vasche esterne con reti antiuccello, a maglia idonea alla protezione dalle predazioni in base alle prescrizioni del produttore. Le reti devono essere poste a copertura totale dell'intera superficie acquea interessata dall'intervento e possono prevedere l'apertura temporanea nei periodi di assenza di pesce nel bacino interessato.

Le reti impiegate devono essere certificate dalla ditta produttrice in merito a:

- Conformità alle norme di legge vigenti;
- Se pertinente, rischio nullo per l'incolumità degli animali e delle persone;
- Idoneità tecnica per le finalità per le quali viene adottato il sistema di prevenzione.

La spesa massima ammissibile per i materiali è di Euro 0.15/mq, la spesa massima ammissibile per la messa in opera è pari al 30% della spesa ammissibile per i materiali.

11.3 Spese non ammissibili

Non sono considerati ammissibili:

- Interventi di mera sostituzione;
- Interventi e acquisti realizzati antecedentemente alla data di presentazione della domanda.

Sono inoltre escluse le seguenti categorie di spesa:

- Opere di manutenzione ordinaria o riparazioni;
- Acquisto di materiali usati;
- Spese tecniche (onorari di professionisti consulenti);
- Spese di noleggio attrezzature;
- Contributi in natura, così come definiti dagli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.);
- Oneri finanziari di qualsiasi natura sostenuti dai beneficiari per il finanziamento dell'intervento/acquisto;
- IVA e altre imposte e tasse.

12. Entità e limiti dell'aiuto regionale

La spesa massima ammissibile per ogni singola impresa è pari ad € 5.000,00, mentre la spesa minima ammissibile è di € 200,00. L'intensità massima dell'aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile. Qualora l'ammontare della spesa ammissibile totale di tutte le istanze risultate ammissibili superi lo stanziamento disponibile, i contributi riconoscibili saranno ridotti in misura proporzionale allo stanziamento stesso, comunque non oltre il contributo minimo riconoscibile pari ad € 100,00.

L'importo dell'aiuto non può in ogni caso determinare il superamento del massimale complessivo di contributi erogabili in regime de minimis per singolo beneficiario, pari ad € 30.000,00 calcolato quale valore complessivo degli aiuti all'acquacoltura concedibili ad una medesima azienda nell'arco di tre esercizi fiscali ed € 200.000,00 per quanto riguarda il de minimis generale. A tale proposito,



9d4b0ae9



coerentemente con gli orientamenti espressi dalla Giunta regionale con DGR 1572 del 17/11/2020, fermo restando che la concessione di nuovi aiuti de minimis non può comportare il superamento dei massimali, nel caso in cui il contributo ammissibile contribuisca a superare tale soglia, il contributo concesso sarà ridotto al fine di rispettare i massimali

13. Congruità della spesa

AVEPA, per verificare la congruità della spesa sostenuta per l'acquisto dei materiali e per la messa in opera dell'intervento di prevenzione per la quale viene richiesto l'aiuto, farà riferimento ai costi unitari massimi di cui al precedente punto 11. Il richiedente l'aiuto può presentare una sola domanda, che potrà comprendere anche più interventi riferiti anche a allevamenti diversi facenti comunque capo alla medesima azienda, nei limiti della spesa massima ammissibile.

14. Presentazione della domanda

I richiedenti la misura di aiuto dovranno presentare domanda ad AVEPA con le modalità dalla medesima definite, entro 90 giorni dall'apertura dei termini ad avvenuta pubblicazione del bando nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, unitamente alla documentazione di carattere generale richiesta sulla base della modulistica e delle procedure previste da AVEPA medesima.

In allegato alla domanda dovranno essere presenti i seguenti documenti:

- Relazione sull'intervento di prevenzione da realizzare, con descrizione, quantificazione e individuazione delle superfici interessate dall'intervento, descrizione, quantificazione e localizzazione delle opere/attrezzature, indicazione della produzione ittica da proteggere e della fauna da cui si intende proteggersi. Nella relazione deve essere inserito anche un prospetto analitico delle spese, dove siano riepilogati, per ciascuna tipologia di materiale acquistato, gli importi unitari (euro a mq), l'estensione della superficie (in mq), gli importi complessivi delle spese e dei contributi richiesti, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera. La relazione deve inoltre contenere documentazione fotografica del luogo dove sarà posizionato l'oggetto dell'intervento. Inoltre, nella relazione deve essere chiarito che l'intervento non ha lo scopo di sostituire/riparare/manutenere beni già presenti in loco;
- Almeno un preventivo di spesa relativo all'acquisto dei materiali e della messa in opera con indicazione analitica della tipologia/caratteristiche tecniche del materiale acquistato, della quantità ed il relativo prezzo unitario, oltre al numero di ore e prezzo unitario previsto per la loro messa in opera;
- Autorizzazioni, ove previste in base alla normativa vigente, alla realizzazione dell'intervento. Tale documentazione, se non presente in allegato alla domanda, deve essere integrata entro i 40 giorni successivi alla chiusura dei termini di presentazione della domanda stessa. In allegato alla domanda deve, comunque, essere presentata la documentazione attestante l'avvio delle procedure autorizzative riportante la data di presentazione della richiesta;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, compilata sulla base dei moduli allegati alla DGR n. 690 del 21.05.2018, pubblicata nel BUR n. 53 del 01.06.2018.
- Eventuale autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'art. 16 della L. n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare su superfici in affitto;
- Autorizzazione, espressa nelle forme previste dalla legge, da parte del legittimo proprietario del bene/area soggetta all'intervento, ad eseguire l'intervento per le situazioni diverse dalla piena proprietà/proprietà esclusiva e nel caso di detenzione del bene/area;

I documenti di cui sopra sono considerati documenti essenziali; la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto o, nei casi previsti, entro gli ulteriori termini fissati dal bando, comporta la non ammissibilità o la decadenza della domanda stessa.

15. Istruttoria delle domande e approvazione dell'elenco delle domande ammissibili

AVEPA riceve le domande di contributo, effettua l'istruttoria di ammissibilità delle stesse e determina per ciascun richiedente la spesa ammissibile totale, corrispondente all'importo massimo teorico dell'aiuto. Saranno ammesse a contribuzione tutte le istanze risultate ammissibili, senza attribuzione di punteggio e quindi senza formazione di una graduatoria di priorità. Qualora il totale delle spese ammissibili di tutte le istanze ammissibili superi l'ammontare dello stanziamento previsto



per il bando, AVEPA procede operando una riduzione proporzionale dei contributi effettivamente riconoscibili a ciascun beneficiario, commisurata allo stanziamento, tenuto conto altresì dell'importo minimo dell'aiuto riconoscibile, fissato in € 100,00 come da precedente articolo 12.

AVEPA procede quindi all'approvazione delle domande ammissibili e del relativo ammontare dell'aiuto riconoscibile, adottando il relativo provvedimento di concessione.

16. Termini per la conclusione degli interventi e rendicontazione delle spese

Gli interventi devono essere conclusi e rendicontati, secondo le modalità previste ai successivi paragrafi 17 e 18, entro sei mesi dalla data del provvedimento di concessione.

17. Modalità e termini di erogazione dei contributi

AVEPA provvede, previa verifica della documentazione giustificativa di spesa, con proprio atto alla liquidazione e pagamento dell'aiuto riconosciuto, effettuando le attività di recupero degli eventuali aiuti indebitamente erogati.

Il contributo concesso è liquidato in un'unica soluzione sulla base della domanda di pagamento e della documentazione attestante la spesa sostenuta. Le spese devono essere quietanzate da parte del beneficiario dell'operazione a fronte di fatture.

Ai fini del riconoscimento della spesa in fase di istruttoria di pagamento l'intervento deve risultare funzionale e rispettare gli obiettivi originali del progetto ammesso.

Le spese devono essere sostenute utilizzando esclusivamente conti bancari o postali intestati al beneficiario dell'aiuto e devono essere rispettate le disposizioni previste dal par. 2.7 "Con quali strumenti e con quali limiti dar corso ad una spesa?" degli Indirizzi Procedurali Generali del PSR (Allegato B - DGR n. 2112/2017 e ss.mm.ii.). Sono pertanto ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite home banking, il beneficiario è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data e il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale della stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite. L'estratto conto deve essere integro e non presentare cancellature. La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza (ad esempio, la causale del pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce: saldo/acconto n. , fattura n. del, della ditta.....). Nel caso in cui il bonifico o la Riba non riportino i riferimenti al documento di spesa oggetto di rendicontazione, deve essere fornita dimostrazione della connessione tra spesa e pagamento (es. libro giornale, liberatoria del fornitore);
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Assegno. Tale modalità può essere accettata purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento nel quale è registrato l'incasso dell'assegno, la data di valuta e la fotocopia dell'assegno emesso;
- e) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento



effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);

- f) Pagamenti effettuati mediante carta di credito o bancomat. Tale modalità può essere accettata purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti mediante carte prepagate.

Nel caso in cui l'estratto conto (con emissione trimestrale) non sia ancora disponibile al momento della presentazione della domanda di pagamento o della visita in loco, può essere sostituito dalla lista movimenti "vistata" dalla banca.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

1. I pagamenti siano stati regolati in contanti;
2. I pagamenti siano stati regolati anche parzialmente mediante ritiro dell'usato da parte del venditore;
3. I pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario o effettuati da conti correnti intestati ad altri soggetti, neppure nel caso in cui il beneficiario abbia la delega ad operare su di essi;
4. L'importo complessivo imponibile dei soli beni agevolati presenti in ciascun titolo sia inferiore ai 50,00 Euro.

18. Documentazione da allegare alla domanda di pagamento

Ai fini del pagamento dell'aiuto il beneficiario dovrà presentare, in allegato alla domanda di pagamento, la documentazione prevista dal documento Indirizzi procedurali generali del PSR e dai Manuali AVEPA.

Documenti specifici richiesti sono:

1. fatture delle spese sostenute corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento;
2. copia delle schede tecniche dell'attrezzatura acquistata, da cui si evinca anche la certificazione prevista dal bando;
3. relazione conclusiva sull'intervento realizzato con quadro di raffronto rispetto a quanto inizialmente previsto.
4. cartografia su CTR e planimetria catastale indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento/i;
5. certificato di Regolare Esecuzione, se necessario.

19. Modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli

Tutti i controlli in fase di ammissibilità, pagamento e post-pagamento saranno effettuati secondo la disciplina di cui al Reg. (UE) n. 809/2014 e ss.mm.ii., nonché di ogni altra pertinente normativa comunitaria in materia. Oltre ai controlli in istruttoria di ammissibilità afferenti le dichiarazioni contenute nelle domande di aiuto, verranno eseguiti i seguenti controlli:

1. Amministrativi su tutte le domande di aiuto finalizzate a verificare la fornitura dei prodotti, dei beni e dei lavori finanziati, la realtà della spesa oggetto della domanda e la conformità dell'operazione per la quale è stata presentata e accolta la domanda di sostegno;
2. In loco a campione pari almeno al dieci per cento (10%) dei soggetti ammessi a beneficio, prima dell'effettuazione del pagamento;
3. Ex post a campione pari almeno al cinque per cento (5%) dei soggetti ammessi a beneficio, per verificare il mantenimento degli impegni assunti ai fini dell'eventuale revoca dei contributi. AVEPA effettua i controlli delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio contenute nella domanda di aiuto, nonché la verifica degli aiuti "de minimis" percepiti mediante consultazione del portale nazionale per gli Aiuti di Stato. AVEPA provvede ad effettuare le attività di recupero degli aiuti indebitamente erogati, anche in relazione ad eventuali segnalazioni pervenute, relative ad errori amministrativi connessi all'esercizio delle attività di controllo affidate ad AVEPA medesima.



DISPOSIZIONI COMUNI AD ENTRAMBE LE MISURE**20. Limitazioni**

Al presente bando si applicano le limitazioni previste dal Regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura;

21. Monitoraggio

Entro il 30 giugno 2024 AVEPA rendiconta alla Regione del Veneto l'utilizzazione delle somme assegnate in attuazione del provvedimento attraverso la presentazione di uno specifico tabulato, anche in formato elettronico, contenente l'elenco dei beneficiari degli aiuti e degli importi liquidati in regime “de minimis”, nonché i dati relativi agli interventi finanziati.

22. Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni si fa rinvio alla normativa vigente. Per la disciplina delle modalità operative concernenti le attività affidate ad AVEPA si fa rinvio a quanto contenuto negli “Indirizzi procedurali generali” approvati con DGR n. 2112 del 19 dicembre 2017). Eventuali ulteriori precisazioni tecniche che si rendessero necessarie per l'attuazione delle precedenti disposizioni, saranno fissate con atto del Direttore regionale competente.

